

3 731 14/07/2023

0,00 TGL23L000731000LC
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGL



L'addetto
Laura Prelati

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “APS ALAMIRE”

Titolo I – Denominazione – sede

ART. 1 E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, e ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice civile e ai sensi dell'Art. 5 lettera i) Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, c.d. “Codice del Terzo settore”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, una associazione non commerciale di promozione sociale, operante nel settore ricreativo e culturale, che assume la denominazione “APS Alamirè”.

L'associazione ha la sede legale in Lugo (RA) – Via Auriga 5/1 e la sua durata è illimitata.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

TITOLO II Scopo- Oggetto

ART. 2 L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative e culturali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. d) e i) del DLgs n. 117 avente ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, nel rispetto di questi principi, si propone di realizzare, in conto proprio o per conto terzi iniziative in campo culturale, musicale e dello spettacolo in genere, ed in particolare concerti musicali.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione promuove, sempre nei limiti delle proprie possibilità:

- concerti;
- corsi di perfezionamento in musica;
- ogni altra iniziativa che possa tornare utile ai fini istituzionali, anche in sinergia con altri Enti, organismi ed associazioni.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, purché, ai sensi dell'articolo 6 del codice, esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse.

E' compito del Consiglio Direttivo individuarle e verificarne il rispetto delle condizioni necessarie al loro regolare svolgimento.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO III – associati.

ART. 3 Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 5 La qualifica di associato da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- a esaminare in qualunque momento i libri sociali, previa richiesta da effettuarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale ha obbligo di concordarne la visione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa presso la sede sociale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 6 Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato.

Recesso - Esclusione

ART. 7 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8 Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta della cancellazione dal libro degli associati. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi statuari dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali o di immagine, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle attività in favore dei soci e dei terzi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) proventi delle attività di raccolta fondi;
- i) proventi delle attività diverse;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale.

ART. 11 L'esercizio sociale decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d'esercizio in forma di bilancio di cassa nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio unitamente alla relazione sull'attività svolta.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Assemblee

ART. 13 L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare il Consiglio direttivo;
- b) approvare il bilancio d'esercizio in forma di rendiconto di cassa;
- c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvare eventuali Regolamenti;
- e) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- f) esprimersi in merito all'esclusione degli associati;
- g) deliberare in merito alle responsabilità degli Organi Sociali e promuovere le eventuali azioni di responsabilità necessarie nei loro confronti.

ART. 15 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 16 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio in forma di rendiconto di cassa.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli associati minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola col versamento della quota associativa.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 17 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 18 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio in forma di bilancio di cassa;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) aggiornare i libri sociali (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, registro dei volontari occasionali);
- l) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 21 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, associati, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 22 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Clausola compromissoria

ART. 23 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna.

Norma finale

ART. 24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Lugo, 12/07/2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

